

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

## TITOLO VI

### Forme speciali di vendita al dettaglio

#### 16. Spacci interni.

1. [La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via] <sup>(16)</sup>.

2. [L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1] <sup>(17)</sup>.

3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita <sup>(18)</sup>.

---

(16) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 66, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(17) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 66, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(18) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 66, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.